



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 8 Del 16-02-23

Oggetto:	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, notificati a mezzo del Messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

LIGIOS VINCENZO	P	PIRAS LUISA	A
NIOLU SALVATORE	P	SOLINAS LEONARDO	A
PALOMBA ANGELO	P	CADONI ANGELA	A
MURGIA GIUSEPPINA	P	MELONI LEONARDO	A
SANNA COSETTA	P	ARRU ALESSANDRA	P
IDILI ANTONIO	P	IDDA RAFFAELE GIANUARIO	A
MONTI GIOVANNINO	P		

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. LIGIOS VINCENZO in qualità di Sindaco. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Piras Aldo Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 26.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;

Dato Atto che il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione in data odierna, ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2023-2025;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 10 in data 26.01.2023, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2021 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 26.01.2023 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe del **servizio di prima infanzia micronido comunale- anno educativo 2022/2023**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 26.01.2023, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2023, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;

Dato atto che ai sensi del suddetto art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000, costituiscono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni delle tariffe ed aliquote dei servizi e dei tributi locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che le stesse si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e dato atto che al bilancio di previsione 2023/2025 sono allegati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 26.01.2023, relativa **alla determinazione dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26.01.2023 relativa all'approvazione **delle tariffe per l'applicazione, del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale**;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;

Preso Atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 11.03.2022 la Validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al periodo regolatorio 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 e l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", validando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati

Visto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 che ha introdotto il c.d "sganciamento TARI" disponendo l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si valuterà l'ipotesi di procedere con l'adozione di un PEF per l'anno 2023 inserendo i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2021

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DL 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DL 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DL 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Udita l'illustrazione del Sindaco e l'ampio intervento conoscitivo della Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti;

Udita la Consiglieria Arru la quale chiede chiarimenti in merito all'aumento delle tariffe del micronido;

Udita l'Assessora ai Servizi Sociali, Sanna, la quale spiega che sono cresciuti i costi di gestione della struttura e che l'unica strada percorribile per rientrare, almeno in parte, della maggiore spesa era quella di aumentare le tariffe, evidenzia comunque che le famiglie usufruiscono anche del bonus regionale;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal competente Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Con il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 1 contrario (Arru Alessandra),

DELIBERA

Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, corredato degli allegati di legge come in premessa richiamati;

Di dare atto

- che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- che il bilancio di previsione 2023-2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto inoltre che in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), per l'esercizio 2023 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

Di dare altresì atto che l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, onde consentire l'avvio delle normali attività gestionali superando le limitazioni previste per l'esercizio provvisorio del bilancio, con il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 1 contrario (Arru Alessandra),

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
Piras Aldo Lorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LIGIOS VINCENZO

Il Consigliere Anziano
NIOLU SALVATORE

Il SEGRETARIO COMUNALE
Piras Aldo Lorenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

03 MAR. 2023

VILLANOVA MONTELEONE, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Piras Aldo Lorenzo